

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1985

recante adeguamento tecnico delle decisioni 77/97/CEE, 79/542/CEE e 80/1096/CEE relative al settore veterinario, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo

(85/575/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per tener conto dell'adesione della Spagna e del Portogallo, conviene completare l'elenco dei laboratori contenuto nella decisione 77/97/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa al finanziamento da parte della Comunità di talune azioni veterinarie che presentano carattere di urgenza ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 85/212/CEE ⁽²⁾;

considerando che occorre trarre le debite conseguenze dal fatto che la Spagna e il Portogallo — continuando quest'ultimo a beneficiare della decisione 80/877/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1980, che istituisce un aiuto finanziario della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Portogallo ⁽³⁾, modificata dalla decisione 81/477/CEE ⁽⁴⁾, per il periodo restante del piano di eradicazione — non rientrano più fra i paesi terzi, in particolare per quanto riguarda la decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1979, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche ⁽⁵⁾, modificata dalla decisione 84/134/CEE della Commissione ⁽⁶⁾;

considerando che è opportuno prevedere la partecipazione della Comunità al finanziamento delle misure di lotta contro la peste suina classica — misure da definirsi secondo una procedura comunitaria — che dovranno essere applicate dalla Spagna e dal Portogallo; che la decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità

in vista dell'eradicazione della peste suina classica ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 83/254/CEE ⁽⁸⁾, deve essere adeguata a tal fine;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure citate all'articolo 396 dell'atto di adesione, che entreranno in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 77/97/CEE è aggiunto il testo seguente:

«Spagna:	Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Barcelona
Portogallo:	Laboratório Nacional de Investigação Veterinária — Lisboa».

Articolo 2

Nell'allegato della decisione 79/542/CEE, le voci Spagna e Portogallo ed i relativi dati sono soppressi con effetto dal 1° marzo 1986.

Articolo 3

La decisione 80/1096/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il membro di frase seguente:
«e a 10 milioni di ECU per la Spagna e il Portogallo»;
- 2) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera c):
«c) è sostituito, per la Spagna e il Portogallo, da quella del 31 dicembre 1986».

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 78.

⁽²⁾ GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 32.

⁽³⁾ GU n. L 250 del 23. 9. 1980, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 70 del 13. 3. 1984, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU n. L 143 del 2. 6. 1983, pag. 37.

Articolo 4

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1985.

La presente decisione prende effetto il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Articolo 5

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

*Per il Consiglio**Il Presidente*M. FISCHBACH
